



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI
servizio 3 risorse umane - servizi sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 127 del 14/01/2022

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art.21-nonies della legge n. 241/90 e s.m.i., delle prove concorsuali inerenti i profili professionali di: ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE (IDTAD1)- PSICOLOGO (PSID1)- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (IAC1)- AGENTE POLIZIA LOCALE (APLC1) – Determinazioni.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 15/04/2021 è stato approvato il “Programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 - Piano occupazionale 2021” ed è stata prevista l’assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato con riserva del 20% al personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/01 e smi, relativamente alle seguenti qualifiche professionali:

Unità	Categoria	Profilo
6	C1	Agente polizia locale
7	C1	Istruttore Amministrativo
8	C1	Istruttore Tecnico Geometra
5	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo
1	D1	Psicologo
5	D1	Istruttore Direttivo Tecnico
1	D1	Istruttore direttivo tecnico ambientale

- con determinazione dirigenziale n. 2405 del 07/08/2020 è stato approvato il bando relativo al citato Concorso Unico Pubblico, successivamente integrato, giusta determinazione dirigenziale n. 2413 del 10/08/2020;

- con determinazione dirigenziale n. 1893 del 16/06/2021 si è proceduto con la modifica e la riapertura dei termini del concorso unico pubblico di cui alle D.D. n. 2405/2020 e 2413/2020;

- con determinazione dirigenziale n. 3578 del 28.10.2021 è stato affidato alla Fondazione Logos P.A. il servizio per la gestione delle prove del concorso unico de quo, comprensivo della predisposizione delle domande da sottoporre ai candidati sulle materie indicate nel bando in oggetto, prevedendo sia nel bando di gara (art.3), sia nel capitolato di gara (art.2, punto1) che “nell’ambito della medesima unica prova scritta prevista, un numero di quesiti saranno volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse”;

- con determinazioni dirigenziali n.3860-3858-3854-3855-3857-3859-3856 del 18.11.2021 sono state nominate le Commissioni di concorso relativamente ai sopra elencati profili professionali;

- con determinazione dirigenziale n. 4412 del 17/12/2021, avendo preso atto dell’assenza, durante l’espletamento della prova unica delle ore 8.00 del giorno 17/12/2021 profilo “Istruttore Amministrativo” (batteria cognomi che iniziano da LIA a MIR), nel questionario, dei quesiti di inglese ed informatica, si è disposto, “per l’omissione da parte della Società aggiudicatrice dell’appalto dell’inserimento nella prova unica di quesiti concorsuali volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse”, di procedere con “l’annullamento delle successive prove previste per il profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. C1 per la giornata di lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 8.00, iniziale cognome dalla lettera “ROM” a “TAN” ed alle ore 11.00, iniziale cognome dalla lettera “TAR” a “ZUP”;

Accertata la medesima carenza anche relativamente alle prove uniche già svoltesi e conclusesi in ordine ai profili di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE - PSICOLOGO ed AGENTE POLIZIA LOCALE, relativi al medesimo concorso pubblico, nonché relativamente alle prove uniche già svoltesi in ordine al profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO;

Vista la nota prot.101263 del 23/12/2021 con cui si è provveduto alla contestazione dell’inadempimento nei confronti della Fondazione Logos P.A. con contestuale richiesta di controdeduzioni;

Vista la nota prot. n.102033 del 28.12.2021, della Fondazione Logos P.A. che, riconosciuta la propria responsabilità per l’errore commesso, *“imputabile ad una sfortunata combinazione nella costruzione del software delle domande e nella relativa estrazione casuale”* che non ha permesso l’inserimento della tipologia di tali quesiti nelle prove di esame, ha mostrato un comportamento indubbiamente collaborativo e improntato a buona fede, nonché dichiarato la propria disponibilità sia a ripetere le prove concorsuali nelle quali erano assenti le domande di inglese ed informatica, sia a *“fornire il supporto logistico e organizzativo eventuale sala ed assistenza per lo svolgimento delle prove per il concorso da dirigente senza ulteriore aggravio”*;

Dato atto che la Fondazione logos P.A. entro il 21.12 ha garantito il normale svolgimento delle ulteriori prove concorsuali relativi ai restanti profili di Istruttore direttivo amministrativo, Istruttore tecnico ed Istruttore direttivo tecnico, provvedendo ad inserire nei rispettivi quiz le domande di inglese ed informatica, con conseguente corretto adempimento degli oneri contrattuali in essere, seppur parziale rispetto all’intera prestazione date le irregolarità riscontrate e come sopra evidenziate in merito alle prove uniche dei profili oggetto del presente provvedimento di annullamento;

Acquisito in merito il parere dell’Avvocatura comunale, giusta nota riservata prot n. 1535 dell’11.01.2022, con cui si condividono, per le motivazioni ivi contenute, le scelte poste in essere dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, relativamente alla prosecuzione delle suddette

prove concorsuali a cura della Fondazione Logos P.A., escludendo la possibilità di addivenire ad una risoluzione del contratto e ribadendo che l'errore commesso, "quantunque grossolano, appariva facilmente rettificabile e tale, dunque, da non far venir meno l'affidabilità dell'impresa con riguardo al regolare espletamento del Servizio affidato";

Dato atto, altresì, che in sede di svolgimento delle complessive prove concorsuali relative a tutti i profili messi a concorso unico, non risultano essere emerse ulteriori criticità rispetto all'errore nella predisposizione delle domande relativo, in particolare, all'assenza dei quesiti volti all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse;

Ritenuto, dunque, doveroso per questa Amministrazione, al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi, ma soprattutto al fine di garantire l'attuazione del precetto sul buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art 21 nonies della Legge 241/90 e smi, unicamente delle prove concorsuali inerenti i profili professionali di: ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE (IDTAD1)- PSICOLOGO (PSID1)- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (IAC1)- AGENTE POLIZIA LOCALE (APLC1), con conseguente onere a carico della Fondazione Logos P.A. di provvedere, a Sua cura e spese, alla ripetizione di tutte le relative prove a quiz già espletate in relazione ai profili suddetti con preventiva modifica e revisione di tutta la banca dati da cui si dovrà attingere in futuro per i quiz da somministrarsi nelle prove che dovranno essere nuovamente espletate;

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene che l'autotutela è espressione del potere discrezionale della P.A., da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato., Sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 363);

Ravvisata l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, al buon andamento dell'azione amministrativa, da combinarsi con i principi d'efficacia, efficienza ed economicità rivalutati dalle più recenti normative e pronunce giurisdizionali, determina la necessità, in relazione alle prove per le quali è stata accertata la carenza delle domande di lingua inglese e di informatica, onde evitare il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato da tale palese carenza di procedere all'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela in precedenza richiamato;

Accertato, dunque, che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'adozione di un "contrarius actus", tramite l'annullamento delle sole prove concorsuali relative ai profili suddetti e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione delle medesime, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Rilevato, peraltro, che, relativamente ai profili professionali di AGENTE DI POLIZIA LOCALE – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE e

PSICOLOGO, non si è mai addivenuto all'approvazione di alcuna graduatoria di merito definitiva per cui un eventuale provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buon andamento dell'azione amministrativa ed alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

Visto l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo."

Visto che l'art. 36, comma 5, del DLgs. 165/2001 stabilisce che "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione";

Vista la posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 21528 del 20 agosto 2019), con la quale si è fissato il principio secondo il quale nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla eventuale stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.p.r. n. 487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si tradurrebbe in un vizio genetico dei futuri contratti, che sarebbero affetti, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, deve assolutamente scongiurare;

Richiamato il principio "*utile per inutile non vitiatur*" secondo il quale vanno ripetute le operazioni ritenute illegittime e annullate quelle consequenziali, rimanendo, invece, salve le operazioni concorsuali che siano oggettivamente indipendenti rispetto a quelle illegittime;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il Regolamento comunale sull'accesso agli impieghi;

l'art. 21 nonies della L.n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento ed, in particolare, del principio “*utile per inutile non vitiatur*”;

2) di procedere, per quanto sopra e con efficacia *ex tunc*, all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art.21-nonies della legge n. 241/90 e s.m.i., delle sole prove concorsuali inerenti i profili professionali di: ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE (IDTAD1)- PSICOLOGO (PSID1)- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (IAC1)- AGENTE POLIZIA LOCALE (APLC1), con conseguente onere a carico della Fondazione Logos P.A. di provvedere, a Sua cura e spese, alla ripetizione di tutte le relative prove a quiz già espletate in relazione ai profili suddetti e preventiva modifica e revisione di tutta la banca dati da cui si dovrà attingere in futuro per i quiz da somministrarsi nelle prove che dovranno essere nuovamente espletate;

3) di applicare alla Fondazione Logos P.A., ai sensi degli artt. 5 e 6 del capitolato di gara relativo al servizio di gestione delle prove concorsuali, la penale pari ad euro 15.000,00, tramite trattenuta a compensazione delle somme spettanti a saldo alla citata Ditta e solo dopo la corretta conclusione di tutte le nuove prove concorsuali secondo il punto 2) di cui sopra, per l’inadempimento contestato con propria nota prot.n 101263 del 23.12.2021, per aver accertato il mancato inserimento nella prova unica inerente i profili professionali di: ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE (IDTAD1)- PSICOLOGO (PSID1)- AGENTE POLIZIA LOCALE (APLC1)- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (IAC1) di quesiti concorsuali volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” dando atto che la stessa ha valore di notifica a favore di tutti coloro che hanno presentato regolare istanza di partecipazione e che potranno nuovamente espletare le prove concorsuali nelle date che saranno preventivamente comunicate con stesso mezzo;

5) consentire l’espletamento delle nuove prove concorsuali relativamente ai profili di cui al punto 2) a favore di tutti coloro che hanno presentato, nei termini del bando, regolare domanda di ammissione al concorso unico;

6) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.
(Atto firmato digitalmente)